

DELIBERA N. 46/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI MEDIAMENTE
ASSOCIAZIONE CULTURALE (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “PIANA TV”), PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PARAGRAFO 4.4 LETT. A), DEL CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ART. 37, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
NOVEMBRE 2021, N. 208**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 05/23 - PROC. 04/24/MRM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 aprile 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM “*l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi*”



in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, Cont. n. 05/2023, è stato contestato il giorno 15 dicembre 2023 e notificato in pari data a Mediamente Associazione Culturale (servizio di media audiovisivo in ambito locale “Piana TV”), la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del codice di autoregolamentazione TV e Minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver violato l'obbligo di non trasmettere in fascia oraria protetta comunicazioni commerciali audiovisive di bevande superalcoliche.

Dagli esiti dell'istruttoria che il CO.RE.COM. Calabria ha trasmesso a questa Autorità, si evince che il Comitato medesimo ha richiesto, con nota prot. n. 17984 del 22 settembre c.a., e successivo sollecito del 3 ottobre 2023, (prot. n. 18764), l'invio delle registrazioni concernenti la settimana 11-17 settembre 2023 del marchio “Piana TV”, al fine di compiere il monitoraggio concernente gli obblighi di programmazione, la pubblicità, le garanzie dell'utenza e la tutela dei minori, nel suddetto periodo.

La succitata Associazione, in risposta a tale richiesta, con nota prot. n. 19612 del 12 ottobre 2023 ha consegnato, tramite supporto digitale i *files* relativi al periodo richiesto. Il Comitato, quindi, esaminate le risultanze del monitoraggio fornite dal monitore con nota prot. n. 34200586 del 7 dicembre 2023, ha riscontrato e contestato alla predetta associazione che, nel corso del programma “*Note pulite*”, andato in onda il 17 settembre 2023, dalle ore 18:17:06 alle ore 19:06:31, è stata trasmessa, a partire dalle ore 18:44:05, la pubblicità della durata di circa 00:00:12 secondi della bevanda superalcolica denominata “*L'amaro del capo*”, in violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del codice di autoregolamentazione TV e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 che impongono il divieto di pubblicizzare in fascia protetta (16,00 – 19,00) le bevande superalcoliche.

2. Deduzioni della Associazione

L'Associazione in parola, con nota pervenuta l'11 gennaio 2024, registrata al prot.



n. 777|11/01/2024 ha inviato memorie difensive ed ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

Negli scritti difensivi viene riferito che l'Associazione *“è sempre stata diligente nel verificare la conformità dell'emesso televisivo agli standard qualitativi e alle prescrizioni legislative”*, precisando che *“lo spazio autogestito in questione, in rispetto al codice di regolamentazione era stato programmato dopo le 19;30[...]* Tuttavia, il software di messa in onda utilizzato dall'emittente è caratterizzato da un sistema di trasmissione che: *“nel caso un file (contenuto multimediale) risultasse per qualsiasi motivo illeggibile o danneggiato, tale software salterà il contenuto passando direttamente al successivo”*, con la conseguenza che, *“anche gli orari di messa in onda programmata di tutti gli eventi o programmi successivi, vengono in autonomia modificati dal software stesso”*. Il programma autogestito da *“Note Pulite”*, è, dunque, *andato in onda in orario non consentito erroneamente, e non per volontà dell'emittente. [...] “In ottica di miglioramento aziendale e, dopo aver ricevuto la contestazione di avvio del procedimento, è stato deciso, inoltre, di sostituire il software di messa in onda”*.

Nel corso dell'audizione tenutasi in data 24 gennaio 2024, il legale rappresentante dell'Associazione in questione, riportandosi agli scritti difensivi, rende noto che la stessa ha *“agito in buona fede”* e si è *“prontamente adoperata per adeguare la propria programmazione alla luce dei recenti rilievi, avendo già posto in essere azioni correttive”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Calabria di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di Mediamente Associazione Culturale (servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Piana TV”*), per essere incorsa nella violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del codice di autoregolamentazione TV e Minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Esaminata e visionata la documentazione istruttoria in atti, infatti, appare incontrovertibile che nel corso del programma *“Note pulite”*, andato in onda il 17 settembre 2023, è stata trasmessa, a partire dalle ore 18:44 circa, la pubblicità della bevanda superalcolica denominata *“L'amaro del capo”*, in violazione delle suddette disposizioni.

Nel caso di specie, infatti, si intendono violate le succitate norme, che nell'imporre il divieto di pubblicizzare le bevande superalcoliche in *“fascia protetta”* (16,00 – 19,00), garantiscono una tutela privilegiata nei confronti del minore durante un lasso temporale in cui si presume che l'ascolto da parte del minore medesimo non sia supportato dalla presenza di un adulto. Non potendosi, per tali motivi, reputare la buona



fede dei responsabili della trasmissione proprio in virtù dei vincoli di tutela dei minori nella fascia oraria di cui all'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Cfr. TAR Lazio n. 33672022).

Invero, la circostanza addotta dalla Associazione in parola e cioè, il malfunzionamento del “*software di messa in onda*” non può costituire causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante. Dell'“errore”, anche “*involontario*” che ha causato la messa in onda della pubblicità di superalcolici in orario non consentito deve comunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul soggetto obbligato e non può dirsi assolto. Nel caso di specie, infatti, non è ravvisabile la circostanza del “*caso fortuito*” atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989).

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Calabria di irrogazione di una sanzione per la violazione disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 *lett. a)*, del codice di autoregolamentazione TV e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

CONSIDERATO che il paragrafo 4.4 *lett. a)*, del codice di autoregolamentazione tv e minori, stabilisce che “*la protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di: a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive*”;

CONSIDERATO, inoltre, che la predetta norma, in combinato disposto, con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, stabilisce che “*I fornitori di servizi di media sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella*



fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva”;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte di Mediamente Associazione Culturale (servizio di media audiovisivo in ambito locale “Piana TV”) delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 *lett. a)*, del codice di autoregolamentazione TV e minori, in combinato disposto con l’art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevanza della pur singola violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della tutela dei minori, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

L’Associazione *de qua*, per quanto abbia dichiarato di essersi “*prontamente adoperata per adeguare la propria programmazione alla luce dei recenti rilievi, avendo posto in essere “azioni correttive”* non ha, di fatto, eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell’agente

L’associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente



In data 13 marzo 2024 (prot. n. 0078355), questa Autorità ha richiesto alla Associazione *de qua* di acquisire il bilancio, o comunque un documento economico finanziario da cui evincere la situazione contabile dell'Associazione, dal momento che questa non ha reso disponibili i propri bilanci che consentissero una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica dell'Associazione medesima.

I dati in possesso di questa Autorità, acquisiti con la nota inviata dall'Associazione medesima, registrata al prot. 0085380 del 21 marzo 2024, si presentano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare, ritenendo congruo l'importo della sanzione medesima nella misura sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura pari ad euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00) corrispondente al minimo edittale per la singola violazione;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Mediamente Associazione Culturale (servizio di media audiovisivo in ambito locale "Piana TV", con sede legale in Maropati, Corso Umberto I, (RC) (C.F. 91017630806) di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021;

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 46/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 46/24/CSP*".



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba